

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno)

MERCOLEDÌ 22 GENNAIO 1969

(5^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente **TESAURO**

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione:

« Soppressione dell'Ente " Ufficio di affrancazione " di Scarlino e devoluzione del patrimonio al locale Ente comunale di assistenza e al Patronato scolastico dello stesso Comune » (145):

PRESIDENTE Pag. 45, 46
BARTOLOMEI, *relatore* 46

Discussione e approvazione:

« Finanziamento del 2° censimento generale dell'agricoltura, dell'11° censimento generale della popolazione e del 5° censimento generale dell'industria e del commercio » (319)
(Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE 46, 47
GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 47
MAIER, *relatore* 46, 47
TREU 47

La seduta ha inizio alle ore 11,55.

Sono presenti i senatori: Arena, Bartolomei, Bisori, Borsari, Corrao, Corrias Alfredo,

Dalvit, Del Nero, Fabiani, Gianquinto, Giraud, Iannelli, Illuminati, Li Causi, Maier, Mancini, Murmura, Palumbo, Preziosi, Schiavone, Secchia, Tesauro, Treu, Venanzi e Vignola.

Intervengono il Ministro di grazia e giustizia Gava, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Bensi e il Sottosegretario di Stato per l'interno Gaspari.

MURMURA, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Soppressione dell'Ente " Ufficio di affrancazione " di Scarlino e devoluzione del patrimonio al locale Ente comunale di assistenza e al Patronato scolastico dello stesso Comune » (145)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Soppressione dell'Ente " Ufficio di affrancazione " di Scarlino e devoluzione del patrimonio al locale Ente comunale di assistenza

e al Patronato scolastico dello stesso Comune ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura.

Articolo unico.

L'Ente « Ufficio di affrancazione » con sede in Scarlino, istituito con sovrana risoluzione del 23 agosto 1854 e trasformato in deputazione elettiva per effetto del regolamento del 5 novembre 1860, è soppresso.

Il patrimonio dell'ente predetto è devoluto in parti di uguale valore all'Ente comunale di assistenza di Scarlino e al Patronato scolastico dello stesso Comune.

Il Prefetto di Grosseto è incaricato della devoluzione del patrimonio, ai sensi del precedente comma.

BARTOLOMEI, *relatore*. La soppressione dell'Ente « Ufficio di affrancazione » di Scarlino, cui è rivolto il disegno di legge al nostro esame, appare giustificato sia dalla natura stessa dell'Ente di remote origini storiche, sia dalla sua stessa consistenza patrimoniale, appena sufficiente a coprirne le spese di gestione.

Attraverso un procedimento di affrancazione di terreni, con provvedimento del 1854, si arrivò all'istituzione dell'Ente « Ufficio di affrancazione » di Scarlino, poi trasformato in « deputazione elettiva » nel 1860: tale deputazione, oltre a svolgere attività di carattere transitorio, aveva fini di carattere permanente e cioè: corrispondere sussidi agli assegnatari dei terreni per i lavori di miglioramento fondiario e provvedere alla istituzione di due scuole pubbliche e alla fondazione di due posti di studio. Attualmente, secondo dati riferiti al periodo 1961-66, la consistenza del patrimonio, il movimento finanziario e le erogazioni assistenziali dell'Ente si presentano come segue: l'Ente dispone di due fabbricati in cattive condizioni; il complesso delle entrate è di lire 696.887; il complesso delle uscite è di lire 551.424. Sono stati erogati contributi di 25.000 lire alla Croce rossa italiana, di 5.000 lire pro India e 10.000 lire pro alluvionati di Gros-

seto. Senz'altro si può dire che le spese di cancelleria sono superiori a tali erogazioni.

Poichè la richiesta di soppressione è stata avanzata dal Commissario prefettizio dell'Ente stesso, nonchè dal Consiglio comunale di Scarlino ed è condivisa, sia dal Prefetto di Grosseto, sia dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze si è ritenuto — superate alcune incertezze — che il più idoneo strumento estintivo fosse il provvedimento legislativo.

Questo disegno di legge, che consta di un articolo unico, oltre alla suddetta soppressione, propone la devoluzione del residuo patrimonio in parti di uguale valore all'Ente comunale di assistenza di Scarlino ed al Patronato scolastico dello stesso Comune in quanto tali strutture corrispondono sostanzialmente alle finalità per le quali l'Ente « Ufficio di affrancazione » fu istituito.

Invito, pertanto, la Commissione ad approvare il disegno di legge.

PRESDENTE. Poichè nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Finanziamento del 2° censimento generale dell'agricoltura, dell'11° censimento generale della popolazione e del 5° censimento generale dell'industria e del commercio » (319) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESDENTE. L'ordine del giorno reca, inoltre, la discussione del disegno di legge: « Finanziamento del 2° censimento generale dell'agricoltura, dell'11° censimento generale della popolazione e del 5° censimento generale dell'industria e del commercio », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

MAIER, *relatore*. Come è noto manca nel nostro Paese una organica disciplina le-

gislativa del censimento. La necessità di colmare tale lacuna è stata rilevata ad ogni legislatura ed io colgo questa occasione per rinnovare le raccomandazioni fatte in tal senso da tutte le parti politiche.

Per quanto riguarda il disegno di legge al nostro esame, ricordo che nel 1961 si procedette ad un censimento che, in mancanza del relativo finanziamento (cui si provvide in ritardo, nel 1962), incontrò notevoli difficoltà e intralci, tanto che si dovette ricorrere al fido bancario. Possiamo, pertanto, essere soddisfatti che questa volta si voglia provvedere almeno al finanziamento con tempestivo disegno di legge.

Nel passato le spese per i censimenti erano a carico dei comuni; per i censimenti del 1951 e del 1961, peraltro, le spese furono poste a carico dello Stato. Desidero, però, rilevare che furono parzialmente poste a carico dello Stato perchè quanto fu assegnato agli Enti locali non fu sufficiente. L'attuale previsione di spesa, di 20 miliardi, secondo i calcoli, dovrebbe essere sufficiente, ma vorrei ricordare che nel 1961 fu assegnato ad ogni sezione un ufficiale di censimento retribuito con 37.000 lire se dipendente del Comune o dello Stato, e con 48.600 lire se estraneo alle Amministrazioni pubbliche. Ora, è evidente che queste cifre sono di gran lunga inadeguate, specie la prima; quindi, raccomando al Governo di ovviare alla inadeguatezza delle indennità affinché gli Enti locali non siano costretti ad intervenire direttamente per rimediarsi.

Concludendo, raccomando alla Commissione l'approvazione del disegno di legge e al Governo il controllo sulla congruità dello stanziamento previsto. Raccomando che nessun onere sia posto a carico dei Comuni e che il censimento avvenga nella maniera più seria ed accurata, così da servire non solo alle esigenze essenziali per cui è indetto, ma anche alle richieste che in più occasioni sono state avanzate in materia dall'ONU, nonchè alle necessità della programmazione nazionale.

T R E U . Sono favorevole al disegno di legge: per analogia, non sarebbe possibile adottare lo stesso tipo di provvedimento per

altri censimenti, di carattere specifico, che ricorrentemente avvengono nel nostro Paese? Mi riferisco, per esempio, ai censimenti dei traffici, che vengono eseguiti due o tre volte l'anno e che comportano un notevole onere di spesa a carico degli enti locali.

M A I E R , *relatore*. Questo disegno di legge riguarda il censimento generale dell'agricoltura, il censimento generale della popolazione e il censimento generale dell'industria e del commercio; non vi è dubbio che bisognerà addivenire ad una norma generale che determini la partecipazione dello Stato alle spese relative a tutti i censimenti ivi compresi quelli cui il senatore Treu si riferisce.

G A S P A R I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è favorevole all'approvazione del disegno di legge e si associa alle conclusioni del senatore Maier.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Sono indetti il secondo censimento generale dell'agricoltura, l'undicesimo censimento generale della popolazione e il quinto censimento generale dell'industria e del commercio.

Il secondo censimento dell'agricoltura avrà luogo tra il 15 ottobre e il 15 novembre 1970; l'undicesimo censimento della popolazione e il quinto censimento dell'industria e del commercio avranno luogo congiuntamente nel mese di ottobre 1971.

Le norme di esecuzione dei censimenti di cui ai commi precedenti saranno stabilite con appositi regolamenti da emanarsi con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, dell'agri-

coltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

(È approvato).

Art. 2.

Per l'esecuzione dei censimenti generali di cui all'articolo precedente è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi, ripartita in ragione di lire 4 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1969 al 1973, da assegnare, con le modalità previste dall'articolo 1, secondo comma, della legge 16 agosto 1962, n. 1341, all'Istituto centrale di statistica, che provvede ad eseguire i censimenti ai sensi del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238.

(È approvato).

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1969, sarà fatto fronte mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,40.

UFFICIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici
Dott. ENRICO ALFONSI